

COMUNE DI RIETI

PROVINCIA DI RIETI

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

relazione

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Rieti, con atto della Giunta comunale n. 56 del 30.05.2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 21.12.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data 23 settembre 2016 e il piano di razionalizzazione degli organismi partecipati.

Con successiva deliberazione n. 28 del 19.04.2018 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs 175/2016 – deliberazione n.ro 98 del 21.12.2017-integrazione. Presa d'atto sentenza Tar Lazio Reg.Prov.Coll.n.3384/2018" il Consiglio Comunale ha integrato la deliberazione n.98/2017.

Con deliberazione n.ro 135 del 29.12.2018 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n.ro 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, approvazione" è stato approvato il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO PARTECIPAZIONI CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ASM RIETI S.P.A.	Diretta	Mobilità, igiene ambientale e farmacie	60,00	Soggetto che produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co.1)
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	Diretta	Servizio idrico	22,80	Soggetto gestore del servizio idrico individuato dall'ATO 3
POLO UNIVERSISTARIO RIETI SABINA UNIVERSITAS Società Consortile per Azioni	Diretta	Sviluppo formazione universitaria	41,04	Soggetto che produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co.1)
SOGEA S.P.A.	Diretta	Gestione servizio idrico	51,00	Con delibera di C.C. 126/2018 sono stati deliberati indirizzi in merito

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote	ANTICHE FONTI DI COTTORELLA S.P.A.	0,09	Procedura di alienazione perfezionata con aggiudicazione
Liquidazione	Rieti Ambiente S.r.l.	60,00	Il CC. ha deliberato la messa in liquidazione Il Consiglio di Amministrazione dell'ASM non ha proceduto in merito come comunicato nella nota Prot. 67120 del 03.12.2019
	ASM Energia S.r.l. in liquidazione	60,00	Il C.C. ha deliberato la messa in liquidazione
Contenimento dei costi	ASM RIETI S.p.A.	60,00	La Asm ha comunicato riduzioni realizzate con esclusivo riferimento al TPL con comparazione tra l'anno 2015 ed i successivi 2017-2018-2019. Non risultano ridotti costi con riferimento agli altri servizi. Deliberazione di C.C. di indirizzo n. 126/2018.
	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	22,80	La razionalizzazione dei costi è posta alla base dell'azione amministrativa dell'Ente. Non sono pervenute comunicazioni del Settore V in merito al contenimento della spesa.
	SOGEA S.P.A	51,00	Rinvia alla deliberazione di C.C. 126 del 20.12.2018.
	POLO UNIVERSITARIO RIETI SABINA UNIVERSITAS SOC.CON.S.P.A.	41,04	Con diverse note l'Amministrazione ha comunicato l'intenzione di trasferire parte delle proprie quote sociali per le difficoltà finanziarie e ridurre la quota da trasferire in conto esercizio

Con riferimento allo stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione si rinvia alle schede allegato B).

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un

organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 135 del 29.12.2018, questo Comune ha provveduto ad *attivare*, le *attività/procedure* necessarie per l'avvio del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

Lo stato di realizzazione delle procedure è riportato nell'allegato 1) di cui al paragrafo precedente.

La ricognizione effettuata **prevede** l'elaborazione di un nuovo piano di razionalizzazione.

Gli indirizzi dell'Amministrazione con riferimento al nuovo Piano di razionalizzazione sono i seguenti:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività dell'ente in attuazione della revisione
Liquidazione	Rieti Ambiente S.r.l.	60,00	Si conferma la volontà di liquidazione
	ASM Energia S.r.l. in liquidazione	60,00	Si prevede la conclusione della procedura di liquidazione al fine dello scioglimento
	SOGEA S.P.A	51,00	Si prevede la volontà di liquidazione ai sensi dell'art. 20 comma 1) per le motivazioni di cui al comma 2), lettera c) del medesimo art. 20 come da nota Prot. 58382 del 14.11.2019 e le ulteriori ivi indicate
Contenimento dei costi	ASM RIETI S.p.A.	60,00	<p>In attuazione delle misure di riequilibrio finanziario e della razionalizzazione della spesa pubblica anche con riferimento alle partecipazioni societarie, nelle more dell'avvio delle procedure pubbliche e della definizione delle scelte dell'Ente compatibilmente al Piano di Riequilibrio, ai vincoli di finanza pubblica ed alla situazione economico-finanziaria dell'Ente, i costi dei servizi in essere devono essere ridotti considerevolmente anche con l'elaborazione di un complessivo piano di riorganizzazione industriale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Dlgs 175/2016 "la durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio".</p> <p>Allo stato attuale gli indirizzi di cui alla deliberazione di C.C. n. 126/2018 sono in itinere. Con Nota</p>

			Prot. 65818 del 24.12.2019, in relazione alle azioni da intraprendere quali misure di attuazione del piano di razionalizzazione ,l'Amministrazione prevede la possibilità di valorizzazione dei singoli asset produttivi ricorrendo a procedure di messa a reddito o alienazione nonché misure di riorganizzazione del personale.
	ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.	22,80	In attuazione delle misure di riequilibrio finanziario e della razionalizzazione della spesa pubblica anche con riferimento alle partecipazioni societarie si conferma la necessità di riduzione di costi.
	POLO UNIVERSITARIO RIETI SABINA UNIVERSITAS SOC.CON.S.P.A.	41,04	Riduzione della quota di partecipazione ai fini del contenimento del contributo annuo in coerenza con le misure di riduzione della spesa stante anche la procedura di riequilibrio, agli obblighi di contenimento della spesa e comunque compatibilmente con le risorse del redigendo Bilancio di Previsione 2020/22, dei vincoli di bilancio e delle disposizioni di legge. Con nota Prot. 65818 del 24.12.2019, considerata la necessità di valutare tutte le azioni propedeutiche a salvaguardare la presenza dei corsi universitari nella città e di superare una serie di forti criticità riscontrate nella gestione di tale organismo, la volontà dell'Amministrazione è quella di procedere verso una riduzione della partecipazione nell'ottica di un allineamento tra la possibilità finanziaria di contribuzione dell'ente ed il corrispettivo valore delle quote consortili. Si evidenzia inoltre, l'urgenza di un adeguamento e di una razionalizzazione del budget annuale della società e di un piano determinato di risanamento, in assenza del quale si dovrà valutare la possibilità di esercitare il diritto di recesso

4. CONCLUSIONI

L'Ente nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del TUEL, è tenuto, oltre a tutte le altre misure previste, a effettuare una verifica rigorosa delle società partecipate e dei relativi costi a carico del bilancio dell'ente (art. 243-bis, comma 8, lett. f), del TUEL).

Nella deliberazione della Corte dei Conti n.ro 42/2014 con la quale il Comune di Rieti è stato ammesso ad approvazione, con riferimento ai correttivi proposti dall'Ente sono riferite verifiche "per l'abbattimento dei costi" con "avvio alla rinegoziazione dei contratti di servizio in corso e ad interventi di razionalizzazione e riorganizzazione della governance".

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nel 2012 (deliberazione n. 16/2012/INPR), nell'ambito delle Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dagli enti, individua tra i criteri di valutazione fondamentali del piano, l'adozione di tutte le misure previste per le partecipate nonché l'allineamento dei dati risultanti dalla contabilità dell'ente con quelli risultanti dalla contabilità della partecipata.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 10 aprile 2018, con deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR, conferma che "il piano di riequilibrio, inoltre, deve necessariamente risultare coerente con le misure di razionalizzazione delle società partecipate, con i contratti di servizio e gli impegni assunti dall'ente nei confronti degli organismi partecipati, ovvero imposti ex lege quale socio, committente, finanziatore, garante, e ad ogni altro titolo".

L'art. 243 del D.Lgs 267/2000 al comma 3 bis prevede che "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. "

Con riferimento ai tempi di attuazione si propongono i seguenti termini:

- con riferimento alle procedure di liquidazione 5 mesi;
- con riferimento alle misure di contenimento dei costi 12 mesi;
- con riferimento alla riduzione delle partecipazioni 10 mesi.